COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

LXVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE' COCCI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 629

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 629

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE 629
DIAZ LAURA 629

Proposte di legge (*Discussione*):

BASILE: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio. (3033);

CURTI AURELIO ed altri: Disciplina della professione di agente e rappresentante dell'industria e del commercio. (3400);

STORTI ed altri: Disciplina della attività di agenzia e rappresentanza commerciale. (3421);

SERVELLO ed altri: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio. (3551) 630

PRESIDENTE 630, 632
ORIGLIA, *Relatore* 630
CURTI AURELIO 632
AGOSTA 632
GORRERI DANTE 632

La seduta comincia alle 10,20.

VACCHETTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati De Martino Carmine, Graziosi e Larussa.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione delle proposte di legge all'ordine del giorno il deputato Merenda è sostituito dal deputato Curti Aurelio.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Devo constatare che, pur iniziando la nostra seduta con un notevole ritardo sull'orario previsto, il rappresentante del Governo è assente, poiché impegnato sia in Aula, sia al Senato.

DIAZ LAURA. Sono d'avviso che la Commissione possa discutere e deliberare anche senza la presenza del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Mi è stato fatto presente dagli uffici che tale assenza ci pone in condizione di non poter procedere regolarmente alla

nostra attività legislativa, nel senso di non poter giungere all'approvazione dei singoli provvedimenti posti all'ordine del giorno.

Ciò in forza del terzo comma dell'articolo 40 del Regolamento, il quale peraltro rischia di permettere al Governo di paralizzare l'attività parlamentare, facendo semplicemente delle assenze.

Perciò mi riservo di fare studiare la questione. Nel frattempo ritengo che la Commissione possa incominciare la discussione dei provvedimenti relativi alla disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio.

Rimane, evidentemente, l'intesa che, nella odierna seduta, non prenderemo nessuna deliberazione sul merito dei provvedimenti.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Basile: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (3033); Curti Aurelio ed altri: Disciplina della professione di agente e rappresentante dell'industria e del commercio (3400); Storti ed altri: Disciplina della attività di agenzia e rappresentanza commerciale (3421); Servello ed altri: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (3551).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge, di iniziativa dei deputati Basile: « Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio » (3033); Curti Aurelio, Anzilotti, Berté, Biasutti, Bisantis, Bologna, Brusasca, Castelli, Castellucci, Cocco Maria, Forlani, Fracassi, Fusaro, Gioia, Isgrò, Miccolis Maria, Patrini, Radi, Rapelli, Rampa, Rubinacci, Vincelli: « Disciplina della professione di agente e rappresentante dell'industria e del commercio » (3400); Storti, Sinesio, Scalia, Pavan, Bianchi Gerardo, Gitti, Marotta Vincenzo: « Disciplina della attività di agenzia e rappresentanza commerciale » (3421); Servello, De Marzio Ernesto, De Michieli Vitturi, Calabrò, Cruciani, Grilli Antonio: « Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio » (3551).

Il relatore, onorevole Origlia, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ORIGLIA, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi !

Due serie di argomentazioni – l'una positiva, l'altra negativa – scaturiscono dall'esame delle proposte di legge presentate con l'oggetto di disciplinare l'esercizio della professione di agente e rappresentante di commercio.

A confermare l'opportunità o l'esigenza del provvedimento stanno principalmente: la sentita aspirazione della categoria ad inquadrarsi in un Albo, o in un ruolo, che la identifichi anche giuridicamente – com'è avvenuto per altri operatori professionali dell'industria e del commercio – nella importanza della sua funzione economico-sociale, e che la salvaguardi da quanti esercitano la stessa attività senza averne gli indispensabili requisiti morali, culturali e tecnici; la insufficienza delle norme di diritto e degli accordi economici vigenti a disciplinare la professione di agente e rappresentante di commercio, soprattutto nell'attuale complessità dei suoi aspetti, che di pari passo con l'attuazione del Trattato di Roma, evolvono verso una rigorosa specializzazione.

Per contro, l'adozione di un Albo anche per la categoria in argomento può apparire in contrasto con gli orientamenti della Costituzione – segnatamente con quello che riconosce ai cittadini la libertà dell'iniziativa economica e di lavoro – e con la necessità, non meno vincolante, di infrenare la creazione di albi professionali, i quali comportano il controllo dello Stato oppure, come in questo caso, una limitazione di rapporti tra impresa di produzione e mandatario per la sua rappresentanza.

Le considerazioni di cui sopra, sebbene rispettivamente valide, non sembrano tuttavia così contraddittorie da escludere la possibilità di una loro composizione. L'accoglimento della istanza di una categoria e la tutela di una funzione così delicata come quella di agenzia e rappresentanza commerciale si dimostrano, in particolare, fattori troppo concreti per poter essere sacrificati alla semplice interpretazione – anche se logicamente fondata – dei criteri costituzionali e di quelli della libertà dei rapporti aziendali.

Tali criteri, invero, non sono opinabili: opinabile è invece la loro applicazione al caso in esame.

Non si può disconoscere, infatti, che l'attività di agente e rappresentante di commercio è di così influente apporto sull'andamento della produzione e della distribuzione da giustificare quella esigenza di pubblico interesse ammessa dalla Costituzione in deroga alla sancita libertà dell'iniziativa economica e di scelta del lavoro da parte del cittadino.

In più, la piena e riconosciuta qualificazione civica e professionale dell'agente e rappresentante di commercio si prospetta ormai

con una evidenza che valica la soglia della opportunità per addentrarsi nell'ambito delle necessità, tra le quali sono certo non ultime quella di concorrere anche per questa via alla evoluzione del settore distributivo e quella di allinearsi con le legislazioni europee.

L'auspicabile composizione delle opposte esigenze in questa proposta di legge si può raggiungere valutando il requisito del titolo di studio e della frequenza di uno speciale corso di addestramento presso l'ENASARCO come elementi idonei per l'abilitazione prescritta dalla Costituzione, fatto salvo quanto si riterrà di stabilire in linea transitoria per gli agenti e rappresentanti di commercio esperimentati e qualificati dall'attività sino ad oggi prestata.

Alle considerazioni in favore della creazione di un Albo della categoria è da ritenersi che meglio risponda, tra tutte, la proposta di legge n. 3421, di iniziativa degli onorevoli Storti, Sinesio, Scalia, Pavan, Bianchi Gerardo, Gitti, Marotta Vincenzo, proposta che andrebbe opportunamente modificata.

Innanzitutto si osserva che la più opportuna titolazione del provvedimento sarebbe la seguente: « disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio » in quanto non sono da disciplinare le attività in sé e per sé bensì i soggetti che esercitano tale attività, i quali rappresentano l'intermediazione tra l'industriale e il commerciante o tra commerciante e commerciante.

All'articolo 2 non sembra opportuna la frase « quale che sia la forma di rapporto di prestazione o di collaborazione con le aziende industriali, commerciali, artigiane o cooperative », dato che già l'articolo 1 definisce l'attività degli agenti e rappresentanti richiamandosi agli articoli 1742 e seguenti del Codice civile.

In merito all'articolo 3 si osserva che la istituenda Commissione dovrebbe avere la funzione di formare e conservare i ruoli, più che di esaminare le domande e rilasciare una carta di identità, nel senso che non è esaurito il compito della Commissione con la valutazione delle domande, dovendo essa costantemente esercitare una vigilanza sulla tenuta dei ruoli, anche per ogni eventuale radiazione o sospensione che si ritenesse necessaria.

La Commissione, inoltre, dovrebbe essere composta anche dei rappresentanti dei settori economici che comunque hanno rapporti con la categoria, quali i rappresentanti degli industriali e dei commercianti.

Non si ravvisa invece l'opportunità dell'inserimento di un rappresentante dell'Ufficio Provinciale del lavoro e della massima occupazione sia perché non fa parte della Camera di Commercio, sia soprattutto perché nessun diretto contributo potrebbe dare alla qualificazione degli agenti e rappresentanti. Analogamente sembra superfluo un rappresentante della Camera di commercio, Industria e Agricoltura dato che la Commissione è un organo della stessa Camera di commercio e sarà competenza della giunta camerale deliberare definitivamente sulle iscrizioni o cancellazioni dai ruoli.

In conseguenza, l'articolo 3) dovrebbe essere così formulato:

« Presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura è istituita una speciale Commissione per la tenuta dell'Albo.

Essa è composta:

a) dal presidente della Giunta camerale, o da un suo delegato, che la presiede;

b) da un rappresentante effettivo e uno supplente per ciascuna delle categorie degli industriali e dei commercianti, e da quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti degli agenti e rappresentanti di commercio, tutti nominati dal Presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura, su una designazione delle competenti associazioni sindacali provinciali più rappresentative ».

Si ritiene utile la nomina anche di un membro supplente per ogni categoria, affinché la suddetta Commissione possa operare sempre con la partecipazione dei rappresentanti di tutti i settori interessati alla disciplina.

Il secondo comma dell'articolo 5 tende a limitare l'attività dell'agente e rappresentante, il che è in contrasto con quanto detto dianzi, e cioè che l'iscrizione agli albi consente agli iscritti l'esercizio dell'attività in tutto il territorio della Repubblica, come avviene, del resto, per gli albi o ruoli già istituiti dalle leggi in vigore.

Anche la commissione centrale prevista dall'articolo 8 è alquanto pletorica. Pertanto, si propone il seguente emendamento, nel senso di inserire nel secondo comma, dopo le parole « essa è composta », e dopo i due punti e a capo, le seguenti parole:

a) da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

b) da un rappresentante dell'Unione nazionale delle Camere di commercio, industria e agricoltura;

c) da un rappresentante per ciascuna delle categorie degli industriali e dei commer-

cianti designati dalle Confederazioni sindacali a carattere nazionale più rappresentativa ».

Dal terzo comma dell'articolo 8, che comincia con le parole: « La suddetta Commissione centrale » in poi, la formulazione rimane invariata.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Origlia per la sua esauriente relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CURTI AURELIO. Onorevoli colleghi, quale presentatore di una delle proposte di legge in discussione, e precisamente della numero 3400, ritengo opportuno far presente che, indipendentemente dal testo dei singoli provvedimenti, l'essenziale (come ha detto, del resto, anche il relatore) è di addivenire ad una disciplina organica della professione di agente e rappresentante di commercio e, nello stesso tempo, ad una tutela giuridica per l'esercizio della attività degli stessi agenti.

È vero che c'è chi sostiene che, dal punto di vista della regolamentazione di tale categoria, si dovrebbe lasciare la massima libertà. Tuttavia, nella dinamicità dell'attività economica, si nota che tale assoluta libertà non esiste in pratica. Non esiste, ad esempio, per quanto riguarda gli stessi commercianti, essendovi la limitazione nel rilascio delle licenze commerciali.

D'altronde, abbiamo molti esempi in materia, come l'Albo per i mediatori.

È evidente che gli agenti e rappresentanti di commercio, nella loro specifica funzione di intermediazione, e per le garanzie che devono dare alle parti che essi mettono in contatto, debbono avere una configurazione giuridica e sociale ben più marcata, con maggiori responsabilità, di quella dei semplici mediatori, i quali non hanno la suddetta caratteristica.

Per queste ragioni vi è la impossibilità di addivenire a una regolamentazione. La Commissione può benissimo trovare il modo di modificare in termini precisi le singole proposte di legge. Vorrei sottolineare che, poiché l'onorevole relatore si è orientato più verso la proposta di legge n. 3421 che verso quella n. 3400, occorre un minimo di sanzione per i trasgressori.

PRESIDENTE. La proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Basile prevede le sanzioni del codice penale.

CURTI AURELIO, La proposta di legge n. 3400 prevede qualche cosa di più sostanziale. L'ordinamento della professione del rappresentante di commercio si appoggia alla Camera di commercio e, quindi, fra le camere di commercio nelle istituende Commissioni si può benissimo contemperare l'assoluta autonomia della categoria con una funzione mediatrice delle camere stesse e – conseguentemente – delle categorie in esse rappresentate.

Per questi motivi e per l'aspirazione di questa categoria, che si deve preparare anche attraverso una strutturazione più specializzata al Mercato comune europeo, caldeggio vivamente, nella forma che l'onorevole Presidente riterrà più opportuno consigliare, la possibilità di varare entro questa legislatura l'ordinamento della professione di agente e rappresentante di commercio.

AGOSTA. Mi sono premurato di chiedere al Ministro dell'industria il parere circa questo provvedimento e ho avuto la sensazione che il Governo, in linea di massima, condivida l'esigenza che ci è stata illustrata dall'onorevole Aurelio Curti. Circa la procedura migliore da seguire mi permetto suggerire di demandare ad un Comitato ristretto, composto di quei nostri colleghi che più sono indicati alla bisogna, la formulazione degli articoli, tenendo presenti le esigenze prospettate nelle diverse proposte di legge e gli orientamenti emersi nella odierna discussione in Commissione, ed in primo luogo – naturalmente – le argomentazioni portate dall'onorevole relatore.

GORRERI DANTE. Vorrei raccomandare alla Commissione di tener presente la necessità di giungere urgentemente ad una soluzione. Se dovesse affrettare i lavori non avrei nulla in contrario; ma sono dell'idea che sarebbe più producente distribuire una copia della relazione ed invitare i colleghi a preparare gli emendamenti in modo che la Commissione li esamini in una prossima seduta.

PRESIDENTE. A mio avviso, come ha giustamente rilevato l'onorevole Dante Gorreri, la nomina di un Comitato ristretto non sarebbe rigorosamente necessaria, poiché il relatore avrebbe potuto predisporci un testo che tenesse conto di tutte le diversità emergenti dalle singole proposte di legge presentate.

Tuttavia, poiché una richiesta in tal senso mi era stata proposta prima dell'inizio della seduta dall'onorevole Castagno, il quale ha dovuto assentarsi a causa di altri impegni, e poi dall'onorevole Agosta in Commissione, ritengo opportuno, a norma dell'articolo 30-*bis* del Regolamento, il ricorso alla nomina di un tale Comitato per la formulazione di un testo coordinato.

Posso sperare che l'implicito accordo fra i vari gruppi (che dovrà scaturire dai lavori di questo Comitato) ancor più dell'unico testo che verrà formulato, renderà rapido e spedito l'*iter* parlamentare.

Pertanto, se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Io stesso presiederò questo Comitato di cui sono chiamati a far parte oltre al Relatore, onorevole Origlia, i deputati Agosta, Curti Aurelio, Dal Falco, Bertoldi, Castagno, Diaz Laura, Gorreri Dante, Romeo e Trombetta.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI